

Giurisprudenza : requisizione, espropriazione

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **23 (1951)**

Heft 5

PDF erstellt am: **19.03.2021**

Persistenter Link: <http://doi.org/10.5169/seals-244059>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GIURISPRUDENZA: *requisizione, espropriazione*

Requisizione militare e successiva espropriazione del fondo requisito; art. 203 Org. Mil.; art. 76 Legge fed. 20. 6. 1930 sull'espropriazione.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 25 luglio 1950 in causa Eredi M. e Confederazione Svizzera.

Con decisione I settembre 1948 la Commissione federale di stima del VII circondario accordava agli eredi M. delle indennità a dipendenza dell'espropriazione di alcuni fondi che erano stati requisiti militarmente. Sulle indennità doveva decorrere l'interesse del 5% dal giorno della requisizione militare.

Il 25 settembre 1948, gli eredi M. hanno interposto ricorso al Tribunale federale, conformemente all'art. 77 della legge federale sull'espropriazione, adducendo tra l'altro:

- 1) che nel fissare l'indennità non sono stati tenuti in debito conto:
 - a) l'intero valore venale del fondo espropriato,
 - b) i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'espropriazione risp. della limitazione dei suoi diritti di cui l'art. 19 lett. b, c, e relativi della Legge fed. espr.;
- 2) che la Commissione di stima ha poggiato la decisione su basi insufficienti.

Nella risposta 12 novembre 1948 la Confederazione ha concluso per l'irricevibilità del ricorso, subordinatamente per il rigetto.

La Confederazione si è a sua volta, con atto 6 ottobre 1948, aggravata contro il dispositivo che le fa obbligo di corrispondere sulle suddette indennità un interesse.

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso degli espropriati e pure parzialmente quello dell'espropriante per i seguenti

MOTIVI:

- 1) La Confederazione ha sostenuto che il ricorso degli eredi M. è irricevibile, perchè è informale e in particolare non ossequia l'articolo 77 cp. 2 Legge fed. espropriazione.

Questa disposizione prevede bensì che il ricorrente deve formulare davanti al Tribunale federale le sue conclusioni sui punti ancora controversi. Si tratta però d'una disposizione d'ordine: per la ricevibilità del ricorso basta che dagli atti si possa dedurre quanto i ricorrenti domandano. In concreto si può ammettere che i ricorrenti propongono l'annullamento della decisione della Commissione federale di stima del VII circondario e chiedono un'indennità superiore a quella loro riconosciuta ed eventualmente una prestazione in natura. I ricorrenti osser-

vano che la Confederazione ha ricevuto per terreni analoghi a quelli in questione offerte di 10 fr. il m²; se ne può quindi concludere che non intendono ricevere una somma inferiore a tale prezzo. Il ricorso è quindi ricevibile.

2) (omesso).

3) Resta da esaminare il ricorso della Confederazione circa gli interessi messi a suo carico dalla decisione impugnata.

La tesi della ricorrente si riassume come segue: La Legge fed. espr. disciplina espressamente la questione degli interessi sulle indennità di espropriazione in due casi, di cui uno è la regola (art. 88) e l'altro l'eccezione (art. 76). Decisiva per l'applicazione dell'una o dell'altra norma è l'immissione in possesso. Di regola, l'espropriante entra in possesso della cosa esproprianda soltanto a procedura di espropriazione ultimata ed in questo caso, secondo l'art. 88, decorrono sull'indennità di espropriazione gli interessi dai venti giorni dacchè la decisione è cresciuta in giudicato, a titolo eccezionale l'espropriante può venir immesso anticipatamente nel possesso, se ne fa esplicita domanda alla Commissione, ed allora è tenuto al pagamento dell'interesse a partire da questa data a' sensi dell'art. 76.

Quando la Confederazione, per eseguire opere di difesa nazionale, ha conseguito il possesso a titolo di requisizione militare, si tratta d'un caso ben diverso dai due suddetti e quindi non disciplinato dai precitati art. 88 e 76 della L. Espr. La requisizione militare a mente dell'art. 203 dell'OM è regolata da una legge speciale, che ha la precedenza sulla legge generale di espropriazione. Al risarcimento dei danni causati dal servizio attivo è applicabile il decreto dell'assemblea federale 19 dicembre 1946 concernente la modificazione del regolamento di amministrazione per l'armata svizzera. Il suo capitolo VII tratta dei danni relativi alle colture o alla proprietà e contiene, alla lettera B, le disposizioni concernenti gli impianti militari. Segnatamente l'art. 232 si riferisce ai danni del servizio attivo dal 1939 al 1945 e stabilisce al penultimo capoverso che fino a quando la requisizione deve essere mantenuta, ossia fino al momento in cui l'immobile sarà reso oppure sarà acquistato dalla Confederazione, si debbono pagare « i danni alle colture e le perdite di reddito » periodicamente, a mezzo del commissario di campo e di quello civile: è quindi esclusa da una legge speciale l'applicazione per analogia d'una norma della legge generale. Ne seguono l'incompetenza delle Commissioni di stima a decidere dei danni antecedenti l'espropriazione e l'inapplicabilità delle prescrizioni generali circa il pagamento d'interesse sull'indennità di espropriazione.

La tesi dell'espropriante appare parzialmente fondata. L'art. 203 OM dispone: « In caso di guerra o d'imminente pericolo di guerra, ognuno ha l'obbligo, per assicurare l'esecuzione di ordini militari, di mettere, ad ogni richiesta, la sua proprietà mobile ed immobile a disposizione dei comandanti delle truppe e delle autorità militari. La Confederazione presta pieno risarcimento ». Valendosi di questo disposto, le autorità militari hanno costruito sui terreni appartenenti agli eredi M. opere militari necessarie alla difesa del paese. Non si trattava allora d'una procedura d'espropriazione. E' dunque in base agli art. 230 - 232 del Regolamento d'amministrazione dell'armata svizzera (testo 19 dicembre 1946) che i danneggiati debbono far valere le loro pretese pel pregiudizio subito alla loro proprietà in seguito alla requisizione militare. La Confederazione avrebbe potuto domandare, nel 1941, la espropriazione, come prevede l'art. 230 cp. 2 del suddetto regolamento. Essa non si è valsa allora di quest'articolo, ma ha incominciato la procedura d'espropriazione solo più tardi, quando decise di acquistare i terreni.

Non si può tuttavia ammettere, contrariamente alla tesi della Confederazione, che gli interessi a dipendenza dell'espropriazione siano dovuti a stregua dell'art. 88

legge espr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la fissazione definitiva dell'indennità. Allorchè la procedura d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947, la Confederazione si trovava in possesso dei fondi già dal 1940. Fino al 2 dicembre 1947 essa li aveva posseduti a seguito di requisizione militare, la quale cessò a quella data per l'inizio della procedura d'espropriazione. Con la domanda di espropriazione la Confederazione manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione provvisoria creata dalla requisizione militare. Ma benchè si passasse dal regime della requisizione militare a quello dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuò a restare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo che gli interessi siano dovuti, in analoga applicazione dell'art. 76 Legge espr., dal giorno dell'inoltro della domanda di espropriazione. Non è forse superfluo rilevare che questa soluzione è quella che la Confederazione stessa ha proposto ed è stata accolta il 27 agosto 1949 nella causa eredi H., analoga alla presente.

LEGISLAZIONE

Legge federale che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare ¹⁾

1^o aprile 1949

Art. 1.

Campo d'applicazione.

Le disposizioni seguenti si applicano ai rapporti d'impiego ²⁾ disciplinati dal Codice delle obbligazioni o dalla legge sul lavoro nelle fabbriche.

¹⁾ Questa legge (che sostituisce il Decr. 13 settembre 1940 adottato allo stesso scopo dal Consiglio federale in base ai poteri conferitigli dall'Ass. fed. col Decr. 30 agosto 1939 sulla protezione del paese ed il mantenimento della neutralità) è un complemento all'art. 352 cpv. 3 Codice delle Obbligazioni il quale dispone che in nessun caso costituisce causa grave di risoluzione d'un contratto di lavoro la prestazione di un servizio militare svizzero obbligatorio. Ci sembra utile richiamarla.

²⁾ S'intendono i rapporti « DI LAVORO »: il testo tedesco e quello francese usano appunto « ANSTELLUNGSVERÄLTNISSE » e « CONTRAT DE TRAVAIL ». Il contratto d'impiego è una nozione più ristretta: il Codice delle Obbligazioni distingue fra il rapporto di lavoro concernente un impiego e quello concernente semplice mano d'opera (operai, domestici, ecc.): art. 333 in riguardo ai periodi di pagamento della mercede; art. 347 cpv. 2, 348 cpv. 2, 350 in riguardo ai termini di disdetta.